

MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI USI CIVICI

MODALITA' DI UTILIZZO USI CIVICI

TITOLO I - Finalità e linee di indirizzo

Art. 1 Finalità

Il territorio comunale di Foiano di Val Fortore è gravato da usi civici, in virtù di provvedimenti del Commissario per la liquidazione degli usi civici (oggi Regione Campania). Secondo le norme in tale comune è assegnata la categoria "A = boschi e pascoli permanenti con gli usi civici del pascolo e del legnatico", prevista dall'articolo 11 della Legge 16 giugno 1927 n. 1766 (legge fondamentale in materia di Usi Civici). Il presente regolamento si iscrive nella normativa sancita dalla legge 16.06.1927 n. 1766, dalla L.R. 17/03/1981 n. 11 nonché al contenuto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 368 del 23/03/2010.

Art. 2 Indirizzi di assetto paesaggistico e territoriale per le terre gravate da usi civici

Con la necessità di migliorare le funzioni eco- produttive del patrimonio silvo- pastorale è giusto improntare la gestione considerando multifunzionalità del bosco. La consapevolezza che il legno non è la sola produzione del bosco ma è affiancata dalla produzione di servizi sempre più richiesti dalla popolazione dei luoghi ed in generale da tutti coloro che amano l'ambiente naturale, impongono di coltivare il bosco in maniera diversa che in passato.

Da tale premessa si definiscono gli indirizzi di assetto paesaggistico e territoriale per le terre gravate da usi civici:

- a) valorizzazione dei terreni comunali mediante l'attuazione di piani di miglioramento patrimoniale e di progetti di sviluppo per attività plurime produttive cercando, anche, ove possibile, forme di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati del tipo indicato dalla Legge Regionale vigente inerente agli usi civici (L.R. 11/81). Il Comune attiverà ogni utile iniziativa per tale indirizzo.
- b) promozione di eventi, attività, convenzioni con altri soggetti economici, e ecc. che mirino alla valorizzazione e alla salvaguardia delle risorse naturali, la gestione razionale del demanio comunale, la fruizione turistica del territorio naturale e la creazione di economie locali basate sulla valorizzazione delle risorse locali. Successivamente all'acquisizione della prevista autorizzazione regionale, il Comune dovrà dare avviso del periodo di tempo durante il quale rimarrà sospeso o modificato l'esercizio del diritto di uso civico senza limiti ostativi e dovrà indicare le restanti aree demaniali ove poter esercitare tale diritto di "uti singuli" nel rispetto dell'art. 1021 del c.c..
- c) l'Amministrazione Comunale intende favorire l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale in materia (Direttiva 2001/77/CE e decreto D.Lgs. 29/12/2003 n. 387). Il mutamento di destinazione temporaneo (con ritorno delle terre all'antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata accordata) o definitivo (alienazione) - di cui all'art. 12 della legge n. 1766/1927 - finalizzato e connesso a utilizzazioni come quelle orientate alla produzione di energie rinnovabili da fonte eolica e/o solare nonché allo sviluppo ecosostenibile dei boschi demaniali, con la gestione dei crediti di carbonio ottenibili dal bosco medesimo, il tutto in linea e nel rispetto degli obiettivi strategici della politica forestale nazionale (D.lgs. 18/5/2001 n. 227; DM MATT 16/6/2005) e regionale (L.R. 11/1996 ss.mm.ii.; DGR 1399 del 27/7/2007).

Art. 3 Titolare del Diritto

1. Sono titolari del diritto di uso civico, secondo le disposizioni dell'art. 26 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del presente Regolamento, tutti i cittadini residenti nel Comune di Foiano di Val Fortore.
2. Gli aventi diritto all'uso civico devono essere iscritti in una anagrafe specifica che li raggruppa per nuclei famigliari. Il capo famiglia, o chi ne fa le veci, rappresenta di fronte al Comune il diritto di uso civico di ogni singolo nucleo. I tutori, i curatori e gli Amministratori di sostegno sono considerati a tutti gli effetti titolari del diritto di uso civico a beneficio dei tutelati.
3. Gli emigranti conservano il titolo per l'esercizio dei diritti di uso civico e lo esercitano immediatamente al loro rientro unitamente ai propri familiari.
4. Nel caso in cui le superfici destinate a uso civico, siano insufficienti per i bisogni di tutto il bestiame di proprietà dei cittadini, questi saranno ammessi al godimento con quel numero e con la specie di bestiame che sono compatibili con le estensioni e con la produttività dei pascoli stessi.

Art. 4 Individuazione dei diritti di uso civico

1. Gli usi civici a favore degli aventi diritto sono i seguenti
 - Legnatico: utilizzo di legna da ardere nonché raccolta di ramaglia, cimaglia e legna morta;
 - Pascolatico: diritto di utilizzare i pascoli
2. Sono usi consuetudinari:
 - diritto di raccogliere suffrutici del bosco;
 - diritto di raccogliere funghi;
 - diritto di raccogliere tartufi
3. Tali diritti non potranno eccedere per disposizioni di Legge gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del codice civile il quale recita che: «chi ha diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.»
4. I beni di cui al precedente art.1. sono inalienabili, indivisibili, inusufruttibili e vincolati alle loro destinazioni. Data la natura demaniale dei beni di uso civico questi possono essere dati in concessione: l'uso delle strutture di rifugio ; b) per ogni altro utilizzo compatibile con le esigenze di crescita sociale, culturale ed economica della collettività degli aventi diritto.
5. I proventi comunque derivanti da atti concessori per l'uso del demanio di cui sopra, al netto delle spese di gestione, sono introitate in appositi capitoli del Bilancio Comunale e vincolati per interventi a favore della collettività degli aventi diritto di uso civico.

Art. 5 Revoca del diritto di godimento

Sarà privato del godimento del diritto di uso civico per tre anni colui che sarà sorpreso ad arrecare danni ai beni comunali o che sia incorso per tre volte nella stessa contravvenzione.

Art. 6 Sospensione temporanea degli usi civici

Il Comune, per motivi di salvaguardia delle risorse naturali ed ambientali, con specifica ordinanza del Sindaco e previo parere dell'autorità forestale competente, può disporre, in particolari circostanze, il divieto all'esercizio del diritto di godimento di uso civico per periodi definiti su specifici terreni demaniali.

Art. 7 Accensione dei fuochi

Dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei boschi o a distanza inferiore a 100 metri dai medesimi, o compiere ogni altra operazione (far brillare mine, usare apparecchi con fiamma, barbecue, etc.) che possa creare pericolo di incendio.

È consentito bruciare stoppie e/o altri residui vegetali quando la distanza dai boschi è superiore a metri 50 (cinquanta), purché il terreno su cui si effettua detta operazione venga preventivamente circoscritto da una fascia arata dalla larghezza minima di metri 5 (cinque).

Resta vietata l'accensione di fuoco in tutti i giorni ventosi.

Per motivi di lavoro e per fini ricreativi è consentita l'accensione di fuochi, con le dovute cautele, presso tutte le aree attrezzate e in tutti gli spazi aperti dove la fiamma non arreca danni alle chiome, preventivamente ripuliti da foglie, erba secca ed ogni altro materiale facilmente infiammabile; inoltre al fine di evitare la dispersione di brace e scintille, si dovrà procedere alla realizzazione di un focolare. Gli interessati cureranno in modo scrupoloso la cura dello spegnimento definitivo del fuoco prima dell'abbandono delle aree di sosta.

Art. 8 Transito di mezzi

È vietato il transito di mezzi agricoli, di autovetture, di ciclomotori (praticare motocross), etc. al di fuori delle piste forestali, senza autorizzazione preventiva da parte degli organi comunali competenti.

Art. 9 Danni a flora e fauna

Al fine di salvaguardare la tutela dell'ambiente e la conservazione della biodiversità è severamente vietato arrecare danno di ogni genere a flora e fauna: sradicare piantine, spezzare rami, praticare incisioni sui tronchi o imbrattarli con vernice, danneggiare nidi e tane, ecc.; scavare e trasportare terreno.

Art. 10 Gestione dei Proventi da uso civico

Ai proventi introitati dal Comune nella gestione delle terre di uso civico, sarà prelevata una quota, non inferiore al 15%, da destinare ad interventi di tutela e valorizzazione delle terre stesse nonché per il soddisfacimento delle esigenze della collettività beneficiaria del diritto di uso civico.

TITOLO II - Diritto di Pascolo**Art. 11 Superficie a Pascolo e Carico consentito per l'uso pascolivo**

Il complesso dei pascoli permanenti e delle superficie boscate assoggettate a pascolo è:

Foglio	Particella	Uso suolo	Superficie Pascolo Ha	Carico max bovino (Vacche da latte)	carico max ovino	Periodo di utilizzazione mesi	Periodo di Montificazione
20	566	PASCOLO	10,40	21	125	Maggio- Giugno	15 Mag./15 Ott.
8	9	PASCOLO	1.80	4	22	Mag - Giu	8
9	121	PASCOLO	12.48	25	150	Mag - Giu	9
20	542	PASCOLO	0.22	0	3	Mag - Giu	20

Equivalenze fra i diversi capi di bestiame ai fini del carico:

Il carico UBA massimo consentito non deve superare:

Capi/Ha/anno	
Vitelli da ingrasso:	5
Altri bovini <1 anno	5
Bovini Maschi 1-2 anni	3.3
Bovini femmine 1-2 anni	3.3
Bovini maschi <2 anni	2
Giovenche da allevamento	2.5
Giovenche da ingrasso	2.5
Vacche da latte	2
Vacche da lattiera da riforma	2
Altre vacche	2.5

Per la conversione del carico capo/UBA si rimette al DM MiPAAF 07/04/2006, dove:
 Bovino da latte = 1 UBA
 Altri Bovini= 0.8 UBA
 Caprini = 0.15 UBA
 n. 1 bovino = 6 Ovini
 n.1 Cavallo / mulo = n° 1 bovino
 n.1 asino = 5 Ovini.
 n. 1 Caprino = 4 Ovino

Art. 12 Manutenzione del Pascolo e Migliorie

Ciascun comparto, ultimato il periodo di utilizzazione indicato dall'articolo precedente, sarà posto a regime di riposo per tutto il restante periodo dell'anno. I lavori di manutenzione sono a carico della Casa Comunale.

I conducenti del bestiame hanno l'obbligo di usare ogni accortezza per la conservazione delle opere esistenti nei pascoli. In caso di danneggiamento, i pastori ed i proprietari del bestiame solidamente responsabili dei danni arrecati. A tal fine, l'Amministrazione Comunale, a mezzo del Corpo forestale dello Stato e la Polizia municipale, all'inizio ed alla fine del periodo di montificazione, procederà a verifica e ricognizione dello stato delle opere anzidette.

Nel caso che alla fine del periodo di montificazione vengano accertati dei danni dovuti alla imperizia degli utilizzatori, l'Amministrazione procederà senz'altro alle necessarie riparazioni, potrà riportare la spesa in

proporzione del numero dei pastori e dei capi di bestiame a ciascuno affidati, esigendone il pagamento corrispettivo.

Art 13 Divieto di costruzione ricoveri ecc.

I Pastori ammessi al pascolo non potranno fare scavi, costruire rifugi, ricoveri e recinti, se non previa autorizzazione del Comune, su parere dell'Autorità competente e con le norme da questa stabilite.

Art. 14 Pubblicazioni e attribuzione FIDA

Il Sindaco, con manifesto da pubblicarsi ogni anno, entro il mese di gennaio, inviterà i cittadini a dichiarare entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del manifesto, il numero dei capi di bestiame, distinto secondo le specie che ciascuno dei allevatori intenderà inviare a pascolo.

Entro il mese di marzo, il Sindaco, in base alle denunce ricevute attribuirà le aree e il carico massimo per ciascun cittadino richiedente, ove svolgere le attività di pascolo. La scelta verrà attribuita sulla base dei seguenti requisiti:

- n° di Capi da inviare al pascolo
- si terrà in considerazione le assegnazione degli anni passati, per favorire la tradizione e le programmazioni aziendali.

In questa circostanza verranno definite le quote per la FIDA e per l'affitto.

Le assegnazioni definitive verranno pubblicate nell'Albo pretorio. Da tale pubblicazione si avranno quindici giorni per eventuali reclami o obiezioni.

Tutte le richieste successive alla data stabilita dalla pubblicazione del manifesto saranno tenute conto solo se non sono stati ancora raggiunti il numero capi massimo gravabile sulle aree individuate nell'art 3 e se l'acquisto dei capi è successivo alla data di pubblicazione del manifesto.

Art. 15 Fonti di abbeveraggio

Le fonti di abbeverata del pascolo e le vie per il loro raggiungimento, saranno decise e attribuite dall'Amministrazione Comunale in accordo con i conduttori dei pascoli.

Nella scelta delle fonti di abbeveraggio si cercherà di non attribuire quelle fonti poste in presenza di opere ricettive ai fini turistici, se non in casi limite.

Art. 16 Terreni esclusi dal pascolo

L'esercizio del pascolo è vietato:

- a) su tutte le aree interessate da incendi per almeno 10 anni dall'evento (art. 10 Legge n. 353 del 21/11/2000), salvo ulteriori divieti da parte del Comune o dell'Autorità Forestale;
- b) sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento regionale d'autorizzazione alla sdemanializzazione o al mutamento di destinazione;
- c) sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento fino a quando il soprassuolo boschivo non si sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire ai danni derivanti da morso e dal calpestio degli animali, secondo il giudizio insindacabile dell'Autorità Forestale;
- d) su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi statali o regionali o di provvedimenti del Comune;
- e) sui pascoli in miglioramento o a riposo per il periodo necessario previsto dall'Amministrazione Comunale;
- f) Nei boschi cedui sottoposti a taglio.
- g) nelle fustaie coetanee in fase di rinnovazione naturale (dal novellato fino al giovane perticaia) e comunque fino a che il novellame non abbia raggiunto l'altezza media di m. 1,50 qualora si eserciti il pascolo con gli ovini e di m 3 nel caso di pascolo con equini e bovini; nelle fustaie coetanee il pascolo, con qualsiasi specie di animale, è altresì vietato da quando viene effettuato il taglio di preparazione;
- h) nelle aree attrezzate per fini ricreativi.

Qualora per mancanza di percorsi alternativi per l'accesso ai punti d'acqua o ad altre zone aperte al pascolo, si rende necessario l'attraversamento di zone classificate a divieto per effetto dei precedenti comma, può essere consentito il solo passaggio degli animali secondo tracciati individuati ed autorizzati dall'Autorità Forestale che indicherà anche le misure da adottare per evitare danni da sconfinamenti degli animali nelle predette aree.

Le aree in cui è vietato il pascolo saranno indicate e rese edotte agli utenti dal responsabile del procedimento all'atto della concessione della fida pascolo.

TITOLO III - Diritto di legnatico

Art. 17 Limiti di raccolta

- a. Ciascun avente diritto potrà raccogliere per esigenze familiari, nelle proprietà silvane del comune, la legna secca e morta a terra, divelta o stroncata dalle intemperie e dal vento, cimali e ramaglia, nonché i residui provenienti dalle ordinarie utilizzazioni boschive, per una quantità non superiore a 5 quintali l'anno per nucleo familiare.
- b. Tutti i prelievi devono essere preventivamente autorizzata dall'Ente.
- c. Si possono autorizzare fino ad un massimo di 10 nuclei famigliari l'anno, da distribuire sul territorio di proprietà boschive del comune.
- d. Sono da escludere alla raccolta le particelle tagliate nella stagione silvana precedente.
- e. Le aree gravate da uso civico a legnatico sono riportate nella tabella sottostante:

FOGLIO	PARTICELLA	DIRITTO DI LEGNATICO Ha
5	54	1,11
5	153	2,29
5	60	0,59
20	566	10
23	302	113,3

Art. 18 modalità di raccolta

- a. La raccolta della legna potrà essere effettuata dall'avente diritto nel periodo dal 1° Ottobre al 31 Marzo dell'anno successivo (cd. Stagione Silvana) per un numero massimo di gg. 7 continuativi e nell'orario dalle ore 8.00 alle ore 16.00.
- b. Per la eventuale depezzatura del materiale legnatico è consentito l'uso di soli attrezzi manuali (accetta, ronca e simili) è fatto assoluto divieto introdurre nel bosco attrezzi meccanici (a motore).
- c. La raccolta di legna secca di piante cadute per cause naturali o accidentali è limitata alle sole ramaglie di diametro non superiore a 18 centimetri.
- d. Tutte le piante con diametro superiore a 18 centimetri rimangono di proprietà dell'Ente, anche quelle incendiate o in qualsiasi stato di decomposizione. Queste saranno lasciate in bosco per favorire gli Habitat del legno morto

Art. 19 Divieto di commercio

E' proibito l'asporto fuori dal Comune di Foiano di Val Fortore della legna raccolta nei boschi comunali ed è vietato commercializzare la legna raccolta per uso civico.

Art. 20 Raccolta dei residui dei tagli

Il materiale di risulta dei tagli boschivi eseguiti da ditte o in economia dall'Ente, fatte salve le prescrizioni di Polizia Forestale, può essere raccolto dagli aventi diritto di uso civico, nei limiti e modalità previste all'art. 18.

Art. 21 Transito con automezzi per esbosco

1. Per l'esercizio del diritto all'uso civico di legnatico gli utenti sono autorizzati al transito ed alla sosta con autoveicoli lungo le strade di accesso al bosco, in giornate non piovose e con la sede stradale idonea con esclusione di qualsiasi mezzo dotato di cingoli.
2. E' assolutamente vietato il transito fuori dalle strade e dalle piste di esbosco.

Art. 22 Tutela della Flora e Fauna selvatica

1. Durante le operazioni di raccolta non si deve in alcun modo arrecare danno alla vegetazione circostante e alla fauna. È vietato raccogliere legna e rami secchi, se farlo comporta danneggiamento di nidi o rifugi di fauna selvatica.
2. Saranno a carico degli aventi diritto all'uso civico, il rispetto della normativa vigente in materia di polizia forestale e di eventuali prescrizioni del C.F.S. e eventuali responsabilità per danni a persone, animali o cose che possono verificarsi durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 23 Autorizzazioni

- a. L'uso civico della raccolta di materiale legnatico potrà essere esercitato, previa Autorizzazione del Comune di Foiano di Val Fortore, a seguito di istanza dell'avente diritto, da presentarsi entro il 15 Settembre antecedente l'inizio della Stagione Silvana.
- b. Le domande verranno esaminate dall'ufficio tecnico comunale, agli aventi diritto dovrà essere fornito un'autorizzazione in carta intestata, firmata e timbrata dal Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale. Tale autorizzazione deve essere portata in bosco durante le raccolte, dall'avente diritto.
- c. Nell'istanza l'avente diritto all'uso civico dovrà indicare il luogo di deposito e di utilizzo del materiale legnatico.
- d. L'avente diritto dovrà sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità, in cui si afferma che la legna ricavata dal beneficio di uso civico sarà destinata esclusivamente ad uso familiare.
- e. L'autorizzazione ha validità di una stagione silvana a partire da quella in corso al momento del rilascio.
- f. In caso di più istanze presentate, verrà data priorità ai cittadini che presentano le seguenti condizioni di seguito elencate:
 - Reddito certificato dal modello ISEE, con priorità ai redditi più bassi;
 - Numero componenti nucleo familiare, con priorità ai nuclei composti da almeno tre figli;
 - Presenza di anziani e/o persone diversamente abili all'interno del nucleo familiare.

TITOLO IV - Diritto di raccolta del sottobosco

Art. 24 Raccolta funghi

- a. La raccolta funghi è per messa anche ai non residenti del comune di Foiano di Val Fortore purché autorizzati dall'organismi competenti.
- b. Non è consentito la raccolta funghi per uso commerciale.
- c. È consentito raccogliere massimo 2 kg/giorno di funghi simbiotici (porcini, monete, ecc.) e massimo 5 Kg/giorno di funghi parassiti (chiodini), da ogni singolo cercatore.
- d. Le modalità per la raccolta funghi si rimette alla L. R. 8 del 24 luglio 2007.

Art. 25 Raccolta Tartufi

È consentito raccogliere massimo 0,200 kg/giorno di tartufi da ogni singolo cercatore.

La raccolta può essere praticata tra il 30 aprile ed il 1° ottobre di ogni anno, con l'ausilio del cane, della piccozza e della paletta. La buca da cui viene estratto il tartufo deve essere riempita dello stesso terreno. Dovranno essere osservate in ogni caso le disposizioni contenute nella L.R. 20/06/2006, n. 13.

Art. 26 Raccolta di prodotti secondari, suffrutici del bosco ed erbe aromatiche

Le quantità minime prelevabili: la quantità dei prodotti raccolti giornalmente da ogni singolo cittadino o non residente autorizzato deve essere contenuta nei limiti fissati dall'art. 1021 del codice civile e comunque non superiore ai seguenti valori:

- a) fragole: Kg 0,700 (grammi settecento);
- b) muschi: Kg 3,00 (chilogrammi tre);
- c) lamponi: Kg 1,00 (chilogrammi uno);
- d) mirtilli: Kg 3,00 (chilogrammi tre);
- e) more di rovo Kg 1,00 (chilogrammi uno);
- f) asparagi: Kg 1,400 (un chilo quattrocento grammi);
- g) semi di piante forestali Kg 50,00 (chilogrammi cinquanta);
- i) origano : Kg 1,00 (chilogrammi uno).

Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-boschivo del comune è necessario praticare la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinale ed aromatiche nel rispetto della conservazione e propagazione della specie oggetto di raccolta. Inoltre è vietato estirpare, tagliare, o comunque danneggiare piante di fragola, lampone, mirtillo, piante officinali o aromatiche o parti di esse. E' vietata, altresì, la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nelle aree rimboschite.

Art. 27 Derghe alla raccolta dei prodotti del sottobosco

Il Sindaco, dietro propria ordinanza, potrà vietare o consentire, in deroga a quanto fissato negli articoli precedenti, la raccolta dei prodotti del sottobosco, rispettivamente, per scopi di salvaguardia o didattico-scientifici

Art 28 Vigilanza

1. Al fine di tutelare le terre di uso civico dalle occupazioni, manomissioni e danneggiamenti, la vigilanza spetta al Comune , agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato.